



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 8

9^a COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e produzione agroalimentare)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

24^a seduta: martedì 20 novembre 2018

Presidenza del presidente VALLARDI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(728) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
BERGESIO (L-SP-PSd'Az), relatore	4, 5, 6 e <i>passim</i>
BERUTTI (FI-BP)	3, 5, 6 e <i>passim</i>
DE BONIS (M5S)	3
DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV))	4, 7, 10
LA PIETRA (Fdl)	4, 7, 8 e <i>passim</i>
* LONARDO (FI-BP)	7
SBRANA (L-SP-PSd'Az)	5, 8
TARICCO (PD)	3, 4, 5 e <i>passim</i>
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	12

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE:Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Manzato.

I lavori iniziano alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(728) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 728, sospesa nella seduta del 6 novembre scorso.

Comunico che sono pervenuti una serie di emendamenti al disegno di legge oggi in esame, che saranno pubblicati in allegato al resoconto.

Ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, dichiaro improponibile l'emendamento 11.0.1, in quanto estraneo alla materia del disegno di legge in esame.

Ricordo che, per procedere alla votazione degli emendamenti, la Commissione dovrà comunque acquisire preventivamente i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive, che dovranno pronunciarsi su tutte le proposte emendative e gli eventuali subemendamenti presentati.

Invito i senatori interessati ad illustrare gli emendamenti.

TARICCO (PD). Signor Presidente, l'emendamento 1.2 ha lo scopo di chiarire che dove ci sono già delle leggi che permettono agli agricoltori, a determinate condizioni, di poter confezionare e vendere direttamente il loro prodotto, tali norme sono fatte salve. Pertanto l'agricoltore può avvalersene, in quanto la norma non va ad inficiare l'utilizzo delle norme previgenti.

BERUTTI (FI-BP). Signor Presidente, l'emendamento 1.3, è teso ad includere anche gli imprenditori artigiani nel campo di applicazione del disegno di legge. Ritengo infatti che ci siano situazioni estremamente ridotte che possono rientrare nella casistica.

DE BONIS (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 1.4 mira ad includere nel disegno di legge gli istituti professionali che, nell'ambito della loro attività didattica, producono piccole quantità di prodotti alimentari.

TARICCO (PD). Signor Presidente, gli emendamenti 1.5 e 1.6 sono volti a chiarire il principio della marginalità previsto nel testo non solo in termini percentuali, ma anche in termini assoluti; facendo un esempio ba-

nale, nel caso di un'azienda agricola con 70 quintali di produzione complessiva e una quantità marginale di 15 quintali, se essa produce soltanto 20 quintali, deve essere mantenuta la capacità marginale di 15.

BERGESIO, *relatore*. Signor Presidente, con riferimento all'emendamento 1.7 vorrei fare una precisazione emersa in fase di audizione. Al comma 2, si sostituisce la parola: «trasformati», con le seguenti: «ottenuti dalla trasformazione di materie prime coltivate o allevate esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «provenienti dall'azienda stessa», con le seguenti: «primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime coltivate o allevate esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda».

TARICCO (*PD*). L'emendamento 1.8 chiarisce che il prodotto deve essere confezionato perché il principio della legge e della garanzia del marchio viene meno se il prodotto è sfuso.

BERUTTI (*FI-BP*). L'emendamento 1.9 è di tenore analogo all'emendamento 1.3, aggiungendo, al comma 2, dopo le parole: «ottenuti presso un'azienda agricola o ittica» le seguenti: «o artigiana».

TARICCO (*PD*). L'emendamento 1.10 è volto a sostituire le parole: «in piccole quantità in termini assoluti, alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini» con le seguenti: «in limitate quantità in termini assoluti, al consumo sul posto e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e nelle province contermini.».

PRESIDENTE. L'emendamento 1.11 risponde ad una richiesta comune agli auditi, ed è volto a sostituire le parole «alla somministrazione» con le seguenti: «al consumo immediato».

LA PIETRA (*FdI*). Signor Presidente, l'emendamento 1.12 è volto anch'esso a sostituire le parole «alla somministrazione» con le parole: «al consumo diretto». L'emendamento fa specifico riferimento al comma 2, dell'articolo 1, ma anche all'articolo 5.

Vorrei inoltre rilevare che l'emendamento non tende a sostituire le parole «alla somministrazione» tutte le volte che ricorrono, ma solamente nei casi specificati. La lettera *c*), comma 1, dell'articolo 5, deve rimanere perché la possibilità di vendita delle piccole produzioni locali (PPL) può avvenire anche negli esercizi che possono effettuare direttamente la somministrazione.

DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). L'emendamento 2.1 estende l'ambito di applicazione anche agli imprenditori apistici e si col-

lega all'emendamento 2.9, che non prevede la correlazione necessaria con la gestione del terreno, visto che ci sono spostamenti frequenti dell'apiario per l'incremento della produzione.

BERUTTI (*FI-BP*). L'emendamento 2.2 concerne la questione legata agli imprenditori artigiani e chiede di aggiungere al comma 1, primo periodo, le seguenti parole: «, nonché agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che trasformano prodotti agricoli provenienti da aziende del territorio», legandosi così ancor di più alla filosofia del disegno di legge.

BERGESIO, *relatore*. L'emendamento 2.3 riguarda la parte relativa agli istituti tecnici e alle scuole per le quali questa applicazione normativa può valere. Vi si propone, infatti, di aggiungere, al comma 1, il seguente periodo: «Rientrano altresì nell'ambito di applicazione della presente legge, purché dotati dei necessari requisiti, gli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che, nello svolgimento della propria attività didattica, producono o trasformano piccole quantità di prodotti primari e trasformati». C'è una specificità importante, ovvero che «gli introiti derivanti dall'eventuale attività di vendita diretta sono destinati esclusivamente al finanziamento delle spese didattiche e funzionali degli istituti».

SBRANA (*L-SP-PSd'Az*). L'emendamento 2.4 è volto a premettere al comma 2 le seguenti parole: «Fatte salve le disposizioni regionali e delle Province autonome in materia di agriturismo», nel caso in cui siano presenti l'agriturismo disposizioni particolari sia a livello regionale che nelle Province autonome.

TARICCO (*PD*). L'emendamento 2.5 è identico agli emendamenti 2.4 e 2.10, che pure fanno salve altre norme per le quali siano previste situazioni analoghe. L'emendamento 2.10 tratta della vendita diretta che le aziende agricole possono fare e quindi possono vendere direttamente anche alle PPL.

PRESIDENTE. Con l'emendamento 2.6 si cerca di perimetrare l'ambito – altrimenti troppo esteso – dei prodotti alle province o alle province contermini.

TARICCO (*PD*). Quanto all'emendamento 2.7, ho visto che altri colleghi hanno presentato una analoga proposta con sfumature diverse; troveremo poi una sintesi per ricomprendere anche i prodotti dell'apicoltura senza far riferimento necessariamente ai terreni, tenuto conto del nomadismo.

L'emendamento 2.10 è volto, come dicevo prima, a chiarire, qualora vi fosse il dubbio, la possibilità di vendita diretta di questi prodotti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

TARICCO (*PD*). L'emendamento 3.1 è volto a chiarire meglio il quadro di compatibilità normativa in merito alla questione legata ai marchi.

BERGESIO, *relatore*. L'emendamento 3.2 è volto ad aggiungere, dopo la parte relativa alla registrazione dell'attività, le parole: «rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 10.» nonché ad inserire, dopo il comma 1, le parole: «1-*bis*. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 108/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008».

TARICCO (*PD*). Al secondo comma dell'articolo 3 è prevista la conservazione dei documenti. Con l'emendamento 3.3 si chiede soltanto che vengano fissati le modalità e i criteri all'interno del decreto che deve essere emanato, altrimenti la norma rimane troppo generica.

Con l'emendamento 4.1 si chiede che sia con il decreto previsto all'articolo 4 che con quello previsto all'articolo 10 siano fissate le modalità di utilizzo e i controlli previsti a posteriori per la conservazione o meno del diritto a utilizzare questo tipo di marchio (ci sono anche altri emendamenti che vanno in questa direzione). Visto che saranno emanati due decreti che hanno questo tipo di finalità, è opportuno fissare i criteri generali entro i quali dovranno muoversi coloro che utilizzeranno questo marchio, perché è un patrimonio collettivo generale e non può essere consentito che qualcuno si muova secondo il proprio sentimento.

BERUTTI (*FI-BP*). Con l'emendamento 4.2, si chiede di estendere la facoltà di esposizione del marchio, oltre agli scontrini rilasciati nei mercati come previsto dalla legge, ai locali di vendita connessi ai laboratori artigiani di produzione.

BERGESIO, *relatore*. L'emendamento 4.3 richiama quanto detto in precedenza relativamente alle disposizioni in materia di marchi. La parte più importante di tale proposta è contenuta nella lettera *c*), dove si chiede di aggiungere, dopo il comma 4, il periodo: «Le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano possono includere ovvero assimilare ai prodotti a marchio PPL altri prodotti agroalimentari identificati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.».

DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). L'emendamento 4.4 è volto ad aggiungere, dopo il comma 1 dell'articolo 4, il seguente periodo: «1-bis. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire il marchio di cui al comma 1, in forma bilingue». Tale proposta, nella stessa formulazione, è stata già accolta anche alla Camera dei Deputati nel corso dell'esame del provvedimento sulla filiera produttiva corta.

TARICCO (*PD*) L'emendamento 4.5 ha in parte le stesse finalità dell'emendamento 4.3, cioè è volto a chiarire che il marchio PPL non può essere utilizzato – cosa che peraltro, applicando quanto previsto all'emendamento 4.3 viene già chiarita – su prodotti che sono oggetto di denominazione controllata di origine DOP, IGP e STG.

Con l'emendamento 4.6 si chiede sostanzialmente che i criteri e le norme con cui viene disciplinato l'utilizzo del marchio su *brochure* e confezioni sia definito dalle Regioni ma secondo uno schema normativo tipo definito nel decreto. Dato che la norma, come è scritta oggi, prevede che siano le Regioni a definire tali criteri, noi chiediamo che ci sia una scheda tipo fissata a livello nazionale e approvata in accordo con la Conferenza Stato-Regioni.

BERUTTI (*FI-BP*). Con l'emendamento 5.1 si propone di modificare il comma 1, inserendo alla lettera *a*), dopo le parole: «agricolo o ittico» le seguenti: «o artigiano»; analogamente alla lettera *b*), dopo le parole: «agricolo o ittico», inserire le seguenti: «o artigiano»; nonché, al comma 2, dopo le parole: «imprenditori agricoli o ittici» aggiungere le seguenti: «o artigiani».

LA PIETRA (*FdI*). Con l'emendamento 5.2 si chiede di sostituire le parole «almeno il 20 per cento del totale» con le seguenti: «spazi adeguati», quindi senza specificare una metratura ben precisa rispetto all'area del mercato, e di aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche tenuto conto del numero di richieste pervenute». Poiché il sistema dei mercati cittadini talvolta è molto rigido, prevedendo spazi tanto definiti si rischia che i Comuni siano obbligati a lasciare il 20 per cento degli spazi ma poi non vi siano le opportune domande per ricoprirli o viceversa.

LONARDO (*FI-BP*). La mia preoccupazione nasce dal fatto che, nel nostro Paese, si producono tanti prodotti locali, ma poi c'è poca possibilità di farli conoscere al grande pubblico. Poiché parliamo di agricoltura e turismo, ho presentato l'emendamento 7.0.1, volto a creare un modo per pubblicizzarli.

L'intento è quello di promuovere i prodotti anche a livello turistico.

LA PIETRA (*FdI*). Signor Presidente, l'emendamento 8.1 intende specificare in maniera più netta dove possono essere tenuti i corsi di formazione. Il disegno di legge prevede infatti, in maniera generica, che i corsi si svolgano nella Regione o nelle Province autonome in cui ha luogo l'attività dell'azienda. È chiaro però che se l'azienda ha sede all'Abetone e la Regione prevede di fare corsi ad Arezzo, diventerebbe difficile seguirli. Allora, per specificare, abbiamo aggiunto alla fine del periodo che essi debbano svolgersi comunque nell'ambito territoriale e provinciale di riferimento.

SBRANA (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'emendamento 8.2 precisa l'ambito di applicazione delle norme riguardanti i corsi di formazione.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, la proposta emendativa 8.3 intende precisare il contenuto dei corsi di formazione in materia di PPL in maniera più fluida.

BERGESIO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 10.1 è integralmente sostitutivo dell'articolo 10. Abbiamo riformulato l'articolo 10 anche in considerazione del materiale pervenuto nel corso delle audizioni svolte, sostituendone integralmente il testo.

Do quindi lettura del nuovo testo: «Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con un proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

a) il «Paniere PPL», definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi piccoli quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina delle PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1;

b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;

c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, controlli e/o autocontrolli su tutti i lotti di produzione;

d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di PPL eventualmente già emanate a livello locale dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 108/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.

7. Ai prodotti delle produzioni PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale».

Il testo è frutto delle indicazioni emerse dalle audizioni e dal confronto con il Sottosegretario oggi presente.

LA PIETRA (*FdI*). Signor Presidente, l'emendamento 10.2 intende specificare meglio chi ha la possibilità di definire i panieri. L'articolo 10 prevedeva che essi fossero definiti da un decreto. Noi abbiamo voluto inserire l'elenco articolato per ogni singola regione. Il paniere viene quindi definito con decreto del Ministero e articolato per ogni singola Regione in modo che ci sia una definizione Regione per Regione dei prodotti del paniere.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento 10.3 opera una mera sostituzione lessicale del termine «piccoli» con «limitati».

Le proposte emendative 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7 sono tese nel loro complesso a fissare, attraverso il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, criteri di carattere generale ai quali le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno attenersi nella disciplina delle produzioni PPL.

In particolare, l'emendamento 10.4 sopprime un comma che viene poi riscritto all'emendamento 10.7, che reca infatti che «Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definiti i contenuti, i criteri ed i limiti sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le linee guida di autocontrollo per le produzioni ed i relativi controlli previsti».

Chiediamo cioè che siano fissati nel decreto i criteri generali alla luce dei quali le Regioni predispongono norme di autocontrollo in modo che vi sia uniformità.

L'emendamento 10.5 chiede semplicemente che i decreti, che avranno un ruolo cruciale, prima di essere approvati, siano inviati alla Camera e al Senato per il parere delle competenti Commissioni. Dato che demandiamo materie grosse che disciplineranno i criteri generali alla luce dei quali le Regioni predisporranno le linee guida di autocontrollo, una volta che il Ministero, sulla base dei criteri che avremo stabilito nella legge, definirà il decreto, chiediamo che venga acquisito un parere delle Commissioni in modo da avere la possibilità di formulare eventualmente delle osservazioni.

L'emendamento 10.6 si propone di fissare per legge – attraverso una quantificazione basata sulla valutazione delle norme esistenti e un peso di equivalenza generale, con la massima disponibilità a ragionare nel merito – un criterio generale in merito ai limiti quantitativi, per ogni tipologia di produzione. In tal modo si definiscono i criteri generali entro i quali il decreto e le singole linee guida regionali potranno muoversi.

DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, dal momento che è già presente una disciplina provinciale nelle province autonome di Trento e Bolzano, l'emendamento 10.8 fa salve le competenze e le relative discipline per le province autonome e, più in generale, per le regioni a statuto speciale. Si tratta della clausola di salvaguardia che spesso viene inserita nei provvedimenti come clausola di chiusura.

PRESIDENTE. Da parte di diversi portatori di interessi è stato richiesto, anche in fase di discussione, che fossero previste delle sanzioni amministrative. Si è quindi pensato, con l'emendamento 10.0.1, di inserire una pena pecuniaria da 500 a 2.500 euro e, in caso di uso del marchio in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, anche la sospensione della licenza d'uso.

TARICCO (*PD*). Con l'emendamento 10.0.2, che è molto simile al precedente, si chiede che, fatto salvo che i comportamenti dell'azienda costituiscano sanzioni più gravi o addirittura reati, il decreto vada a definire in quali casi viene sospesa l'autorizzazione all'utilizzo del marchio o addirittura ci sia la revoca dell'autorizzazione. In questo modo si chiarirebbe a cosa si va incontro.

PRESIDENTE. L'emendamento 11.0.1 è improponibile, mentre i restanti emendamenti si intendono illustrati.

Dichiaro quindi conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e, in attesa dei pareri da parte delle Commissioni competenti e dei Ministeri interessati, che giungeranno auspicabilmente la prossima settimana, rinvio l'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,45.

ALLEGATO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 728

Art. 1.

1.1

RIPAMONTI, VALLARDI, SBRANA

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: «1. Fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,».

1.2

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 1, alinea, alle parole: «La presente legge» *premettere le seguenti:* «Fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di esercitare la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,».

1.3

BERUTTI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «imprenditori agricoli e ittici,» *aggiungere le seguenti:* «nonché degli imprenditori artigiani,».

1.4

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 1, comma 1, alinea, dopo le parole: «agricoli e ittici» inserire le seguenti: «e degli istituti professionali di cui all'articolo 2»;*

b) *all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «o ittica» inserire le seguenti: «o presso istituti professionali»;*

c) *all'articolo 2, comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Al fine di consentire la vendita dei prodotti trasformati per finalità didattiche, si applica altresì agli istituti professionali che abbiano tra gli indirizzi di studio, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, i seguenti:*

a) agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;

b) pesca commerciale e produzioni ittiche;

c) enogastronomia e ospitalità alberghiera.»;

d) *all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «in cui ha sede l'azienda» inserire le seguenti: «o l'istituto professionale» e alla lettera a), dopo le parole: «presso la propria azienda» inserire le seguenti: «o presso l'istituto professionale»;*

e) *all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «gli imprenditori agricoli o ittici», inserire le seguenti: «e gli istituti professionali»;*

f) *all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «dell'imprenditore agricolo o ittico», inserire le seguenti: «e dell'istituto professionale».*

1.5

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «principio della marginalità» inserire le seguenti: «o della limitata produzione».

1.6

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «non come attività principale dell'azienda» aggiungere le seguenti: «o comunque della equivalente limitata quantità».

1.7

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la parola: «trasformati», con le seguenti: «ottenuti dalla trasformazione di materie prime coltivate o allevate esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «provenienti dall'azienda stessa», con le seguenti: «primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime coltivate o allevate esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda».

1.8

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 2, dopo le parole: «di origine animale o vegetale primari o trasformati,» aggiungere le seguenti: «confezionati,».

1.9

BERUTTI

Al comma 2, dopo le parole: «ottenuti presso un'azienda agricola o ittica» aggiungere le seguenti: «o artigiana».

1.10

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 2 sostituire le parole: «in piccole quantità in termini assoluti, alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini» con le seguenti: «in limitate quantità in termini assoluti, al consumo sul posto e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e nelle province contermini».

1.11

VALLARDI, RIPAMONTI, SBRANA

Al comma 2, sostituire le parole: «alla somministrazione» con le seguenti: «al consumo immediato».

Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente: «Consumo immediato e vendita diretta»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «la somministrazione» con le seguenti: «il consumo immediato».*

1.12

LA PIETRA

Al comma 2, sostituire le parole: «alla somministrazione» con le seguenti: «al consumo diretto».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *nella rubrica, sostituire la parola: «Somministrazione» con le seguenti: «Consumo diretto»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «la somministrazione» con le seguenti: «il consumo diretto».*

Art. 2.**2.1**

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 2135 del codice civile», inserire le seguenti: «, agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313».

2.2

BERUTTI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che trasformano prodotti agricoli provenienti da aziende del territorio».

2.3

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Rientrano altresì nell'ambito di applicazione della presente legge, purché dotati dei necessari requisiti, gli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che, nello svolgimento della propria attività didattica, producono o trasformano piccole quantità di prodotti primari e trasformati. Gli introiti derivanti dalle eventuali attività di vendita diretta sono destinati esclusivamente al finanziamento delle spese didattiche e funzionali degli istituti.».

2.4

SBRANA, VALLARDI, RIPAMONTI

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «2. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo.».

2.5

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 2, alle parole: «La presente legge» *premettere le seguenti:* «Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo.».

2.6

VALLARDI, RIPAMONTI, SBRANA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «anche di altre aziende agricole», inserire le seguenti: «che abbiano la propria sede nell'ambito della provincia o delle province contermini».

2.7

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compresi i prodotti dell'apicoltura, di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, di esclusiva produzione aziendale».

2.8

VALLARDI, RIPAMONTI, SBRANA

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attività apistica, di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, non è correlata necessariamente alla gestione del terreno.».

2.9

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attività apistica, di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, non è correlata necessariamente alla gestione del terreno.».

2.10

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente le "PPL" ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

Art. 3.**3.1**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 1, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231,» aggiungere le seguenti: «e al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145,».

3.2

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «e dal numero di registrazione dell'attività», aggiungere le seguenti: «rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 10.»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 108/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008».

3.3

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo le modalità e per la durata prevista dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge.».

Art. 4.**4.1**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Tale marchio può essere utilizzato ed evidenziato, insieme alle caratteristiche dei prodotti, dai produttori di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con le modalità previste dal decreto di cui al presente comma, e nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni previste dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, nei mercati, nei siti e nelle strutture commerciali in cui si vendono tali prodotti. Con il medesimo decreto si fissano modalità e strumenti per i controlli *a posteriori* sulle differenti modalità di utilizzo, nonché modalità e durata della conservazione dei documenti di cui all'articolo 3, comma 2.».

4.2

BERUTTI

Al comma 1, dopo le parole: «scontrino rilasciato nei mercati» *aggiungere le seguenti:* «, nei locali di vendita connessi ai laboratori artigiani di produzione.».

4.3

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 108/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 10.»;

c) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono includere ovvero assimilare ai prodotti a marchio PPL altri prodotti agroalimentari identificati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.».

4.4

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire il marchio di cui al comma 1, in forma bilingue».

4.5

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il marchio, e le conseguenti norme di etichettatura, può essere usato sia da solo che affiancato ad altri marchi già autorizzati, con esclusione di DOP, IGP e STG che fanno esclusivo riferimento alla relativa normativa nazionale ed europea».

4.6

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. La concessione del diritto d'uso del marchio non obbliga al suo utilizzo. L'uso del marchio può avvenire, a cura dell'azienda agricola interessata, su carta da lettere, *brochure*, imballaggi, materiale pubblicitario, ed occasionalmente anche per pubblicità di fiere, manifestazioni e convegni. Detto utilizzo è regolamentato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito atto, predisposto secondo uno schema tipo approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su pro-

posta del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute».

Art. 5.

5.1

BERUTTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera a), dopo le parole: «agricolo o ittico» inserire le seguenti: «o artigiano»;*

2) *alla lettera b), dopo le parole: «agricolo o ittico» inserire le seguenti: «o artigiano»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «imprenditori agricoli o ittici» aggiungere le seguenti: «o artigiani».*

5.2

LA PIETRA

Al comma 2, sostituire le parole: «almeno il 20 per cento del totale» con le seguenti: «spazi adeguati» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche tenuto conto del numero di richieste pervenute».

Art. 7.**7.0.1**

LONARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sito internet piccole produzioni agroalimentari locali)

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo un sito *internet* per la concentrazione di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'elenco di tutti i soggetti accreditati a poter inviare informazioni utili ai fini dell'aggiornamento del sito *internet* di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, sono realizzate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 8.**8.1**

LA PIETRA

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, comunque, nell'ambito territoriale provinciale di riferimento».

8.2

RIPAMONTI, SBRANA, VALLARDI

Al comma 2, dopo le parole: «Il corso» aggiungere le seguenti: «, ove istituito.».

8.3

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. I corsi di formazione hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita delle PPL, nonché, ove necessario, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP».

Art. 10.**10.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. – (*Disposizioni applicative*) – 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con un proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

a) il "Paniere PPL", definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi piccoli quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina delle PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1;

b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;

c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, controlli e/o autocontrolli su tutti i lotti di produzione;

d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di PPL eventualmente già emanate a livello locale dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 108/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.

7. Ai prodotti delle produzioni PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale».

10.2

LA PIETRA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «l'elenco» inserire le seguenti: «, articolato per ogni singola regione.».

10.3

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 1, sostituire la parola: «piccoli» con la seguente: «limitati».

10.4

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 1, sopprimere il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono disciplinate le disposizioni non contenute nella presente legge relativamente alle misure e ai controlli igienico-sanitari».

10.5

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Lo schema di decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il loro parere entro il termine di un mese dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può essere comunque adottato.».

10.6

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto di cui al comma 1 fissa i limiti quantitativi, per ogni tipologia di produzione, comunque entro i limiti di:

- a) per i prodotti a base di carne, 6 Unità Grande Bovino equivalenti;
 - b) per i prodotti a base di miele, la produzione di 60 alveari;
 - c) per i prodotti a base di frutta secca, 2.000 kg di sgusciato;
 - d) per i prodotti a base di frutta fresca e verdure, 3.000 kg trasformati;
 - e) per i prodotti a base di cereali, 3.000 kg di trasformato;
 - f) per le produzioni oleicole, 2.000 kg di produzione trasformata».
-

10.7

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definiti i contenuti, i criteri ed i limiti sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le linee guida di autocontrollo per le produzioni ed i relativi controlli previsti».

10.8

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

10.0.1

VALLARDI, RIPAMONTI, SBRANA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro.

2. In caso di uso del marchio in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del marchio per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del marchio».

10.0.2

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Sanzioni)*

1. Salvo il fatto che inosservanze, mancate conformità, infrazioni, infedeli o false dichiarazioni costituiscano più grave infrazione o reato, il decreto di cui all'articolo 10 definisce i casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del marchio di cui all'articolo 4 della presente legge».

Art. 11.**11.0.1**

DE BONIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente Capo:***«CAPO II****RICONOSCIMENTO DELLE AGRICOLTURE CONTADINE
E DEI DIRITTI DEI CONTADINI****Art. 11-bis.***(Finalità generali)*

1. Lo Stato, in applicazione di quanto già stabilito nella Carta Costituzionale e sottoscritto in accordi internazionali quali "la Convenzione sulla Diversità Biologica", il "Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione", la "Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e di altre persone che lavorano in zone rurali" approvata il 28 settembre 2018, nonché le "Linee Guida per la gestione responsabile della terra, la pesca, le foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale" approvate dal Comitato per la Sicurezza Alimentare delle Nazioni Unite, custodisce la terra quale bene comune dell'umanità, educa i cittadini alla conoscenza, al rispetto e alla protezione della terra e del mare e si impegna a sostenere lo sviluppo di un modello di

produzione agricola attento alla salvaguardia degli ecosistemi marini e dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale e alla qualità delle produzioni agricole, allo scopo di garantire il diritto ad un cibo sano e di qualità, l'effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane, attraverso la qualità dei beni salvaguardati e la capacità della terra di produrre per le generazioni presenti e future.

2. Lo Stato riconosce la ricchezza della diversità delle agricolture come fondamento di politiche agricole differenziate, attraverso un'analisi delle realtà territoriali e considerandone gli specifici contributi economici, sociali, ambientali e l'impatto sui territori. Riconosce inoltre la molteplicità di funzioni svolte dalle agricolture contadine e dalle forme sostenibili di pastorizia tradizionale attraverso l'integrazione organica di misure ambientali, sociali e produttive premianti anche ai fini della manutenzione dei paesaggi, della biodiversità e della gestione del territorio.

3. Per sostegno alle forme di agricoltura contadina e tradizionale si intende:

a) sostenere l'esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari e più in generale la drastica riduzione del numero delle aziende agricole e degli allevamenti, in particolare quelli basati sulla pastorizia e di dimensione ridotta;

b) garantire il diritto di accesso facilitato alla terra ai fini dell'insediamento di nuove aziende contadine;

c) sostenere l'uso collettivo della terra finalizzato alla difesa del suolo e della biodiversità, alla manutenzione idrogeologica e al ripristino dell'ambiente e dei paesaggi originari;

d) valorizzare il legame tra aziende contadine, anche nella sua dimensione familiare, economica e territoriale;

e) favorire le modalità di accesso e di controllo del mercato locale, regionale e, ove possibile, nazionale da parte delle aziende contadine attraverso misure specifiche ed esclusive che regolino l'immissione in commercio dei prodotti dell'azienda contadina, quali le disposizioni contenute nel CAPO I della presente legge.

Art. 11-ter.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si riconoscono "contadini" coloro che si impegnano, individualmente o in associazione con altri o come comunità, nella produzione agricola su piccola scala per la sussistenza e per il mercato locale, affidandosi in modo significativo, sebbene non necessariamente esclusivo, al lavoro familiare o domestico e su altri modi non monetizzati di organizzare il lavoro.

2. I requisiti necessari al riconoscimento della azienda agricola contadina sono:

a) essere in possesso del titolo di proprietà, di locazione, concessione o di comodato d'uso del fondo coltivato da contadini iscritti all'Albo di cui all'articolo 11-*quater* della presente legge;

b) la conduzione diretta da parte del titolare, dei familiari, dei soci lavoratori della cooperativa o altre forme associate e prevalenza del lavoro dei medesimi sia in termini di tempo dedicato alla produzione contadina sia riguardo all'eventuale apporto di lavoratori stagionali o di dipendenti fissi;

c) gestire l'attività agricola favorendo la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione e gli avvicendamenti colturali, modelli agronomici conservativi e sostenibili definiti come insieme delle pratiche agricole che minimizzano l'alterazione della composizione, della struttura e della naturale biodiversità, del suolo salvaguardandolo dall'erosione e dalla degradazione, nonché seguire modelli che prevedono la conservazione delle tradizioni locali e lo sviluppo delle produzioni biologiche e biodinamiche;

d) produrre per l'autoconsumo, prioritariamente per la vendita diretta e in ambito locale dei prodotti primari e/o trasformati in azienda o in strutture locali escludendo processi industriali di grande dimensione; utilizzare mercati locali o di filiera corta e applicare criteri di economia solidale e partecipata; controllare le varie fasi del ciclo produttivo e, in caso di trasformazione aziendale, produrre e trasformare le proprie materie prime;

e) svolgere la vendita diretta dei propri prodotti, anche con l'utilizzo di *internet*, al consumatore finale con un numero limitato di intermediari, nei locali dell'azienda o dell'abitazione familiare, nei mercati, ai dettaglianti locali, a gruppi di acquisto solidale. Se conformi a tutte le altre forme e modalità previste dalla normativa vigente possono vendere prodotti a strutture commerciali di filiera corta e a intermediari commerciali. I prodotti venduti sono provenienti prevalentemente dall'azienda stessa. La restante parte può essere di origine *extra*-aziendale, proveniente da aziende contadine; sono inoltre ammessi, di origine *extra*-aziendale, nei prodotti trasformati, conservanti tradizionali quali sale, pepe, zucchero, spezie o altri conservanti tipici delle tradizioni locali;

f) praticare l'allevamento intensivo di animali all'aperto o al pascolo nei mesi accessibili o, nel caso di piccoli terreni, almeno parzialmente all'aperto; è fatto divieto di allevare animali permanentemente al chiuso o in forme intensive di stabulazione permanente fissa.

Art. 11-*quater*.

(Ambiti di applicazione e Albo delle aziende agricole contadine)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a istituire l'Albo delle aziende agricole contadine presenti nei loro territori. Le aziende agricole contadine, senza limiti minimi di superficie

ed indipendentemente dalla categoria professionale agricola di appartenenza del titolare, le cui caratteristiche e le cui pratiche rientrano tra quelle definite all'articolo 11-ter della presente legge, possono iscriversi gratuitamente e senza tassa di concessione governativa, tramite comunicazione al sindaco, nell'Albo delle aziende contadine, di seguito denominato "Albo", presso il Comune di residenza.

2. Le aziende agricole contadine possono costituirsi in cooperative agricole contadine composte dalle stesse aziende ed escludendo qualsiasi partecipazione solo in conto capitale. Sono ammesse altre forme associative anche comprendenti soggetti diversi dai contadini quali le comunità locali di consumatori che supportano l'agricoltura attraverso acquisti programmati concordati direttamente con l'azienda agricola contadina (*Community Supported Agriculture* – Comunità di Supporto all'Agricoltura).

3. Le aziende agricole contadine possono altresì costituirsi in reti e consorzi agricoli contadini, eventualmente prevedendo anche la presenza di enti pubblici e di università mediante contratti di rete.

4. L'iscrizione all'Albo avviene previa richiesta del titolare dell'azienda agricola contadina o del legale rappresentante, nel caso di altre forme associative fra quelle ammesse, e deve recare la dichiarazione il cui contenuto definisce l'appartenenza alla categoria delle aziende agricole contadine. La dichiarazione avviene in forma di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 445. La dichiarazione deve includere senza eccezione e congiuntamente tutti i seguenti punti:

a) descrizione delle caratteristiche aziendali:

- 1) conduzione diretta da parte del titolare e dei suoi familiari, con eventuale apporto di lavoratori avventizi;
- 2) forme cooperativistiche composte da soli soci lavoratori;
- 3) forme cooperativistiche composte da soci lavoratori e consumatori purché formalmente strutturate (CSA);
- 4) altre forme associative e di reti;
- 5) ubicazione dell'azienda o delle aziende nello stesso Comune di residenza del titolare o rappresentante legale in cui è istituito l'Albo;
- 6) occupazione prevalente del titolare in termini di tempo lavorativo dedicato, anche se non in termini di reddito monetario, dedicata alla produzione contadina;
- 7) esclusione da altre attività agricole secondo modelli di produzione che non rientrino tra quelli delle produzioni contadine né a titolo proprio, né altrui sui propri terreni, e divieto di concessione d'uso dei propri terreni a qualsiasi titolo ad altre aziende agricole che ne facciano un uso diverso;

b) descrizione delle tecniche di produzione:

- 1) descrizione delle colture e delle attività agricole e connesse diversificate;

2) descrizione degli allevamenti, tenendo conto che l'allevamento degli animali deve prevedere che siano tenuti per la maggior parte del tempo al pascolo brado, secondo le condizioni locali e non possano essere tenuti permanentemente chiusi in ricoveri;

c) previsione dell'impatto ambientale:

1) dichiarazione a non utilizzare in tutte le fasi dei processi di produzione sementi geneticamente modificate, né prodotti dell'industria agrochimica, fatta eccezione per quelli ammessi dalla normativa vigente per l'agricoltura biologica e biodinamica, senza che ciò implichi di per sé il diritto all'uso della dicitura "da agricoltura biologica";

2) le tecniche di gestione del suolo adottate devono favorire il ripascimento, la fertilità e la ritenzione idrica nonché la manutenzione delle preesistenti opere di terrazzamento, di incanalamento dei corsi d'acqua secondari e, comunque, con tecniche agronomiche volte sempre alla cura del paesaggio e nel rispetto e per la tutela degli equilibri idrogeologici. In presenza di piani regionali specifici per la valorizzazione della presenza contadina nei territori, questi sono attuati in accordo con le amministrazioni locali;

d) descrizione di modalità semplificate di trasformazione dei prodotti:

1) le eventuali trasformazioni dei prodotti agricoli sono effettuate in proprio o da terzi con tecniche esclusivamente artigianali;

e) descrizione dell'ambito e delle modalità di vendita:

1) parte della produzione aziendale e del tempo lavorativo impiegato è destinata all'autoconsumo e all'autoproduzione di beni materiali e immateriali che costituiscono parte integrante del reddito come sua componente non monetaria;

2) la vendita è diretta con un numero limitato di intermediari fino al consumatore finale;

3) per i prodotti trasformati vengono utilizzati in prevalenza i propri prodotti. Ingredienti di origine *extra*-aziendale possono provenire esclusivamente da altre aziende agricole contadine di prossimità con deroga per gli ingredienti non reperibili in tale ambito territoriale;

4) i prodotti primari devono essere in prevalenza di produzione aziendale o altrimenti acquisiti esclusivamente da altre aziende contadine.

Art. 11-quinquies.

(Sementi e razze locali)

1. In attuazione di quanto previsto dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, e in particolare dagli articoli 5, 6 e dall'articolo 9 relativo ai diritti degli

agricoltori, la presente legge garantisce l'adozione di apposite misure per tutelare e promuovere i diritti degli agricoltori e per garantire, tra l'altro:

a) la protezione delle conoscenze tradizionali che presentino un interesse per le risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

b) il diritto di partecipare alla ripartizione equa dei vantaggi derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

c) il diritto di partecipare all'adozione di decisioni, a livello nazionale, sulle questioni relative alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

d) la salvaguardia del diritto degli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere le proprie sementi coltivate o materiale di moltiplicazione ad altri agricoltori per la coltivazione o l'allevamento, senza che questo costituisca atto di commercio.

2. Le risorse genetiche e le informazioni che le caratterizzano, conservate nelle aziende dei coltivatori diretti, se iscritte al relativo repertorio regionale o nazionale, sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico, restando in ogni caso di libero diritto d'uso per tutti gli agricoltori senza limiti territoriali o amministrativi e non sono assoggettabili a nessuna forma di diritti di proprietà intellettuale o alcun altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione agli agricoltori, compresi i brevetti a carattere industriale. Non possono altresì essere oggetto di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali qualunque sia la nazionalità del richiedente o il riferimento legislativo addotto. Non sono, inoltre, brevettabili le risorse genetiche derivate da tali varietà e razze, né loro parti e componenti, né le informazioni genetiche che le caratterizzano ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 2015, n. 194.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a riconoscere e valorizzare i sistemi sementieri contadini in grado di garantire una conservazione dinamica della diversità agricola attraverso la coltivazione in pieno campo e una maggiore autonomia produttiva degli agricoltori. Si impegnano, altresì, a sostenere e incentivare, con misure specifiche per la biodiversità agricola la conservazione *in situ, on farm* e la coltivazione delle varietà contadine e l'allevamento delle razze locali.

Art. 11-sexies.

(Misure di sostegno)

1. Nell'ambito dei rispettivi piani di sostegno all'agricoltura nonché dei programmi operativi interregionali, le regioni prevedono specifiche misure in favore dell'agricoltura contadina e, in particolare, delle aziende agricole contadine iscritte all'albo, prevedendo, tra l'altro, misure economiche agevolative per la costruzione di strutture idonee allo svolgimento

dell'attività contadina con procedure semplificate per strutture in bioedilizia.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che l'iscrizione all'Albo sia condizione indispensabile per l'accesso a eventuali contributi concessi per l'agricoltura contadina o la realizzazione di progetti e di iniziative promozionali.

Art. 11-septies.

(Controlli e sanzioni)

1. Nel caso in cui, a seguito di controlli ispettivi da parte delle autorità competenti, risulti la non conformità delle tecniche di produzione ai disciplinari tecnici di produzione dell'agricoltura biologica, l'iscrizione all'Albo è revocata d'ufficio. Diversamente dai disciplinari previsti per l'ottenimento della certificazione "da agricoltura biologica", per le aziende contadine registrate all'Albo non è previsto l'obbligo delle certificazioni di filiera, eccetto che per i prodotti agrochimici impiegati sul terreno e sulle coltivazioni, con esclusione assoluta della possibilità di utilizzo di sementi geneticamente modificate.

Art. 11-octies.

(Fiscalità ed oneri)

1. I coltivatori titolari di aziende agricole contadine iscritte all'Albo sono:

a) esonerati dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto entro il limite di 25.000 euro annui, dall'IRPEF, dall'IRAP, dalla tenuta dei registri contabili, dall'obbligo di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da ogni imposta o tassa relativa all'attività agricola, comprese quelle sui fabbricati, altri immobili, mezzi, veicoli utilizzati per l'attività agricola e per la vendita, alla propria abitazione, al fondo, comprese quelle di registrazione e di proprietà relative all'acquisto di terreni confinanti con i propri e confinanti tra loro fino a un massimo di tre ettari;

b) tenuti solo al rilascio di ricevute semplificate di vendita e alla loro conservazione per tre anni.

2. I coltivatori titolari di aziende agricole contadine iscritte all'Albo non sono tenuti all'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'accesso ai finanziamenti pubblici.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, le con-

tribuzioni dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte dei titolari di aziende agricole contadine iscritte all'Albo, prevedendo, in particolare, riduzioni e crediti d'imposta per coloro che svolgono la loro attività nelle zone montane e svantaggiate con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, apposite agevolazioni in materia energetica anche in caso di assenza o manifesta carenza di trasporti pubblici collegati a servizi essenziali quali uffici comunali, scuole e ospedali.

5. Per l'acquisto di terreni agricoli non confinanti le aziende agricole contadine sono soggette al pagamento dell'imposta catastale nella misura dell'1 per cento e delle imposte di registro ipotecarie nella misura fissa ciascuna di 200 euro.».

Disposizioni di coordinamento:

a) *conseguentemente, premettere all'articolo 1 il seguente Capo:*

«CAPO I

PICCOLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI
DI ORIGINE LOCALE»;

b) *conseguentemente, modificare il titolo come segue:*

«Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale e riconoscimento delle agricolture contadine e dei diritti dei contadini»;

c) *conseguentemente, all'articolo 11, al comma 1, sostituire le parole: «Dall'attuazione della presente legge» con le seguenti: «Dall'attuazione del presente CAPO I».*
